

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1148 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CORRADO, Cataldo GRACI, Virgilio DI LEGGE e della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CORRADO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto a far osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver provveduto ad assicurare, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l'aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

CATALDO GRACI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli

arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver fatto presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l’ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver assicurato, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l’aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

VIRGILIO DI LEGGE, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver fatto presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l’ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver assicurato, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l’aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CORRADO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, Cataldo GRACI e Virgilio DI LEGGE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe CORRADO, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Cataldo GRACI, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Virgilio DI LEGGE e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina